Condizioni commerciali generali

Valide dal 1° settembre 2014

Ambito di validità

- 1. Le seguenti Condizioni Generali di Contratto si applicano solo nei confronti degli imprenditori (qui di seguito chiamati "acquirenti"). Non si applicano, invece, nei confronti dei consumatori.
- 2. Tutti gli ordinativi vengono accettati ed evasi in virtù delle seguenti Condizioni Generali di Contratto della Dold AG (qui di seguito chiamata anche "fornitore"). Conferendo ordinativi o sottoponendo altre offerte oppure accettando le offerte del fornitore, l'acquirente riconosce le presenti Condizioni Generali di Contratto. Le condizioni generali di contratto o altre condizioni dell'acquirente si applicano solo se il fornitore le ha riconosciute espressamente e per iscritto.
- 3. Eventuali altri accordi verbali divengono validi solo se confermati per iscritto dal fornitore.

Prezzi

- 4. Si applica il listino prezzi attuale del fornitore. Il fornitore si riserva la facoltà di modificare il listino in qualsiasi momento. I prezzi sono franco fabbrica e al netto delle tasse e imposte legali valide il giorno di consegna (p.e. IVA, imposta sui COV, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni).
- 5. La fatturazione ha luogo sulla base dei pesi, del numero di unità e delle quantità determinati, a meno che l'acquirente non vi si opponga per iscritto subito, al più tardi tuttavia entro 14 giorni dalla ricezione.

Consulenza tecnica per l'applicazione

- 6. I servizi di consulenza vengono erogati secondo scienza e coscienza, ma in modo niente affatto vincolante. Non possono essere fatti discendere da ciò eventuali diritti.
- 7. Tutti i dati e le informazioni circa l'idoneità e l'applicazione delle merci fornite non esonerano l'acquirente dalla necessità di effettuare propri test e prove. Ciò vale soprattutto se si utilizzano diluenti, indurenti, vernici o altri prodotti non acquistati presso la Dold.

Fornitura

- 8. L'acquirente è tenuto a ritirare la merce al termine di consegna concordato. Se non lo fa e cade in mora di accettazione, il fornitore ha il diritto di spedirla a propria scelta a spese dell'acquirente.
- 9. Se, in deroga a ciò, è stato stabilito che il fornitore debba spedire la merce, il trasporto ha luogo a spese dell'acquirente e la scelta del mezzo e della via di trasporto è a discrezione del fornitore, in mancanza di precise istruzioni. Il trapasso del rischio ha luogo al momento della consegna della merce al vettore.
- 10. Sono ammesse consegne parziali.
- 11. In caso di notevoli e imprevedibili interruzioni del lavoro non imputabili al fornitore, di superamento del termine di consegna o mancata consegna da parte dei nostri fornitori nonché di interruzioni dell'attività dovute alla carenza di materie prime, energia o manodopera, di scioperi, serrate, difficoltà nel reperimento di mezzi di trasporto, intralci del traffico, disposizioni delle autorità e cause di forza maggiore presso di noi e i nostri fornitori, nella misura in cui dette circostanze siano rilevanti al fine della fornitura della merce, il termine di consegna subisce una proroga pari alla durata di detti impedimenti. Se la consegna subisce per via di ciò un ritardo di oltre un mese, ambo le parti, con esclusione dei diritti al risarcimento dei danni, hanno il diritto di recedere dal contratto limitatamente alla merce, la cui consegna è divenuta impossibile a causa dei sopravvenuti impedimenti. È fatto salvo il diritto di recesso dell'acquirente previsto dalla legge se i problemi di consegna sono imputabili al fornitore. È escluso ogni altro diritto dell'acquirente in caso di difficoltà di erogazione della prestazione in relazione al rapporto contrattuale con l'acquirente, in particolar modo anche in relazione ai ritardi, salvo diversamente ed espressamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 12. Se la merce viene consegnata in contenitori noleggiati, essi dovranno essere restituiti vuoti e franchi di porto entro 90 giorni dalla ricezione della merce. La perdita e il danneggiamento di un contenitore sono a carico dell'acquirente, se a lui imputabili. Non è consentito utilizzare i contenitori di cui sopra per scopi o prodotti diversi. Essi sono destinati unicamente al trasporto della merce fornita. Non è consentito rimuovere da essi etichette e scritte.
- 13. I contenitori addebitati, che vengono rispediti intatti e franchi di porto al fornitore entro la scadenza fissata, vengono detratti dall'ammontare fatturato.
- 14. Le confezioni usa e getta non devono essere restituite al fornitore. L'acquirente le consegnerà ad un terzo da noi incaricato che provvederà al loro smaltimento e riciclaggio regolamentare.
- 15. In linea di principio l'acquirente non ha alcun diritto alla restituzione della merce fornita. Per i prodotti riutilizzabili, non aperti e non messi in tinta, previo accordo scritto con la Dold AG, l'acquirente riceverà un accredito pari all'80% del valore netto della merce. Non si accettano prodotti messi in tinta.

Pagamento

- 16. L'importo della fattura deve essere rimesso entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza ritenute. Il pagamento si considera effettuato in tempo utile solo se possiamo disporne sul conto da noi indicato alla data di scadenza, con pari
- 17. In caso di ritardo nel pagamento, previo avviso di mora, saranno addebitati all'acquirente interessi di mora pari almeno al 5% a partire dalla data di scadenza del pagamento.
- 18. Sono escluse la ritenzione e la compensazione in virtù di diritti dell'acquirente da noi contestati.

Diritti di reclamo per vizi

- 19. L'acquirente è tenuto a esaminare la merce subito dopo la ricezione. Eventuali vizi non lo esonerano dal rispetto delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- 20. I vizi evidenti devono essere segnalati subito, tuttavia al più tardi entro 14 giorni dalla ricezione, per iscritto. I vizi nascosti devono essere segnalati entro e non oltre 14 giorni dalla loro scoperta. La denuncia deve avvenire per iscritto e deve contenere informazioni esatte sul tipo e sull'entità del vizio. I diritti di reclamo per vizi non segnalati entro le scadenze suindicate decadono.
- 21. A partire dalla data di consegna, la merce fornita ha una garanzia di due anni che copre le caratteristiche assicurate nonché l'assenza di difetti che comporterebbero una perdita parziale o totale del valore o dell'idoneità all'uso previsto della stessa, a condizione che l'acquirente, nell'utilizzare i prodotti, rispetti le normative valide e in particolar modo le normative SIA (società svizzera degli ingegneri e degli architetti), le schede tecniche BFS (comitato federale per le vernici e la tutela del valore intrinseco degli edifici), le schede tecniche ASIPG/GTK (commissioni tecniche comuni) e la documentazione tecnica ricevuta dal fornitore. È esclusa ogni ulteriore garanzia. In particolare non ci assumiamo alcuna garanzia per difetti risultanti da un qualunque impiego della merce acquistata, p.e.
 - -per l'ulteriore lavorazione della merce e il relativo risultato ottenuto;
 - -per l'ulteriore sussistenza di una caratteristica considerata dall'applicatore come disponibile sulla base della sua esperienza, ma da noi non riconosciuta o da noi considerata come secondaria e perciò non espressamente assicurata;
 - -per la lavorazione della merce su un fondo lavorato o non lavorato, che è solo simile o affine a quello indicato nella garanzia
 - -per l'utilizzo della merce per uno scopo a noi non noto o per noi non prevedibile.
- 22. Il cliente s'impegna a verificare la correttezza della tinta di ogni singola confezione acquistata presso il fornitore prima dell'uso. Sono esclusi tutti i diritti di reclamo dei vizi e di responsabilità del cliente se costui omette di eseguire la verifica di cui sopra e utilizza perciò una tinta errata.

Responsabilità

- 23. Le parti rispondono l'una verso l'altra in relazione al rapporto contrattuale instaurato solo in caso di danni dovuti ad una condotta dolosa o gravemente colposa. È esclusa ogni ulteriore responsabilità per danni direttamente o indirettamente correlati al rapporto contrattuale, a prescindere dal motivo giuridico alla base della rivendicazione. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per la condotta dei suoi ausiliari.
- 24. Tutti gli eventi e fatti che esulano dalla sfera d'influenza e dal controllo del fornitore si considerano cause di forza maggiore ed esonerano il fornitore da qualunque responsabilità e obbligo di fornitura.

Luogo d'adempimento, foro competente, altro

- 25. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi risultanti dal rapporto contrattuale tra le parti è il rispettivo ufficio di spedizione del fornitore. Il luogo di adempimento per i pagamenti è la sede del fornitore, salvo diversamente stabilito per iscritto.
- 26. Foro competente è la sede del fornitore. Si applica esclusivamente il diritto sostanziale svizzero.